



Decreto ingiuntivo e mancata mediazione: quali conseguenze?

Autore : Redazione

Data: 28/09/2015

Il contrasto della giurisprudenza sulle conseguenze del decreto ingiuntivo opposto a cui non fa seguito l'avviamento della mediazione: sentenze a favore e contro la revoca del decreto ingiuntivo.

Che succede se, in caso di **opposizione a decreto ingiuntivo**, non viene esperito il procedimento di **mediazione**? A riguardo, dottrina e giurisprudenza sono divise sulle conseguenze di tale omissione. Ma, soprattutto, è incerto a chi spetti promuovere la **mediazione**. Nell'**opposizione a decreto ingiuntivo**, infatti, abbiamo **due attori**: uno in senso *formale* (il **debitore** che promuove l'opposizione) e uno in senso *sostanziale*, cui ricade peraltro l'onere della prova (il **creditore** che ha volontariamente optato per la procedura monitoria). È chiaro, dunque, che a seconda del soggetto su cui si ritenga far ricadere l'onere di attivare la mediazione, le conseguenze sono diametralmente opposte: se dovesse, infatti, essere il creditore a dover dar impulso alla mediazione, il mancato esperimento comporterebbe la **decadenza del decreto ingiuntivo**; viceversa, se dovessimo ritenere che spetti al debitore convocare il creditore davanti all'organismo di mediazione, l'improcedibilità della domanda di opposizione comporterebbe la definitività del decreto ingiuntivo per decorso del termine di 40 giorni senza opposizione.



La legge stabilisce, in via generale, che la **mediazione obbligatoria** (e quella delegata dal giudice) si impone in caso di **opposizione a decreto ingiuntivo**, purché dopo l'adozione dei provvedimenti (considerati urgenti e cautelari) sulla esecutività del decreto ingiuntivo stesso.

Il mancato esperimento della mediazione comporta **l'improcedibilità** della causa.

L'obbligo spetta al creditore opposto

Un primo orientamento sostenuto dalla giurisprudenza per ora prevalente ritiene che l'onere di promuovere il tentativo di mediazione nel giudizio nascente dall'opposizione a decreto ingiuntivo spetti al **creditore** (e quindi a colui che ha agito con decreto ingiuntivo) il quale nell'opposizione assume la veste di "**attore sostanziale**". Non spetta invece al debitore il quale formalmente agisce proponendo opposizione, ma che sotto il profilo sostanziale deve ritenersi convenuto.

In applicazione di tale tesi se il creditore non propone il tentativo di mediazione subisce la sanzione della improcedibilità che travolge l'efficacia del decreto ingiuntivo: viene quindi meno la pretesa sostanziale proposta con il ricorso **[2]**.

Di recente, il **Tribunale di Firenze** e di **Ferrara [3]** hanno appoggiato la tesi della **revoca del decreto ingiuntivo** opposto, compensando le spese di lite.

L'obbligo spetta al debitore opponente

La tesi opposta, interpretando in modo formale la procedura, sostiene che l'obbligo di attivare la mediazione spetti al **debitore** (attore formale) e che, in caso di omessa mediazione, l'improcedibilità del giudizio di opposizione ha come effetto l'estinzione di tale giudizio e quindi il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto **[4]**.

In tal senso anche il **tribunale di Bologna [5]** ha dichiarato esecutivo il decreto



ingiuntivo in esito alla improcedibilità dell'opposizione.

Occorre ricordare che la problematica interpretativa sorge nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo una volta che il giudice si sia pronunciato sulla **provvisoria esecuzione** e abbia disposto la mediazione, sia quando la stessa è obbligatoria per legge (nelle materie ormai note) sia invece se è demandata e, quindi, obbligatoria per ordine del giudice.

La diatriba è ancora aperta, in attesa che giunga il chiarimento della **Cassazione**. Le conseguenze più o meno gravi derivanti dalla improcedibilità in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo suggeriscono sicuramente alle parti e ai loro avvocati condotte prudenti nell'esperire la mediazione, ricordando che, su un punto, tutti i tribunali sono ormai d'accordo: la presenza della parte personalmente è necessaria.

Note:

[1] Art. 5 co. 4 D.Lgs. 28/2010.

[2] Trib. Firenze sent. del 12.01.2015 che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto compensando le spese di lite; Trib. Firenze sent. del 24.09.2014, Trib. Firenze sent. del 17.03.2014; Trib. Varese sent. del 18.05.2012; Trib. Verona, ord. del 28.10.2014.

[3] Trib. Ferrara, sent. del 7.01.2015.

[4] Trib. Nola sent. del 24.02.2015, Trib. Firenze sent. del 30.10.2014, Trib. Rimini, sent. del 5.08.2014, Trib. Siena sent. del 25.06.2012, Trib. Prato sent. del 18.07.2011.

[5] Trib. Bologna, sent. del 20.01.2015.